

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è abrogato.

2. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:

1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;

4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole << in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC>> sono soppresse;

c) al comma 3, dopo la parola <<SCIA>>, sono inserite le seguenti: <<, in relazione alla quale va acquisito il DURC,>>;

3. All'articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<dall'articolo 41, comma 2 bis,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 42, comma 1, lettera a),>>;

b) al comma 4 le parole <<all'articolo 41, comma 2 bis,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 42, comma 1, lettera a),>>;

c)

(ABROGATA)

d)

(ABROGATA)

(1)(2)

4. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b) al comma 5 dopo le parole <<presenze nel mercato o nella fiera.>> sono inserite le seguenti: <<Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni.>>.

5. All'articolo 50 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a)>>;

b) al comma 3 le parole: <<della durata massima di dodici anni e comunque>> sono soppresse.

Note:

1 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.

2 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.